



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Dipartimento
Scienze Agro-ambientali,
Chimica e Difesa Vegetale

Dipartimento
Scienze delle Produzioni e
dell'Innovazione nei Sistemi
Agro-alimentari Mediterranei

Dipartimento
Scienze Umane,
Territorio, beni culturali,
civiltà letterarie, formazione

SCUOLA DI DOTTORATO

Le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi

Regolamento di Funzionamento Interno

(emanato con D.R. n. 169, prot. N. 3294 – I/3 del 02.03.2011)

PREMESSA

La Scuola di Dottorato "Le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi", deliberata nella seduta del Senato Accademico del 01/10/2009, Rep. n. 155-2009, prot. n. 24376-II/3 e del Consiglio di Amministrazione del 12/10/2009, Rep. n. 143-2009, prot. n. 25482-II/5, è stata istituita con D.R. n.1289/2009, prot. n. 28017/III.6 del 09/11/2009.

Conformemente a quanto stabilito dall' art. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca, le presenti norme attuative definiscono il progetto scientifico della Scuola di dottorato in "Le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi" e ne regolano l'organizzazione e il funzionamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ai vigenti Regolamenti generali di Ateneo.

Art.1 – Finalità

1. Obiettivo della Scuola di Dottorato "Le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi" è quello di promuovere la formazione e la ricerca nell'ambito di una serie di percorsi epistemologici, scientifici, metodologici e didattici, condivisi dalle specificazioni curricolari caratteristiche dei singoli corsi, rivolti allo studio del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Ambiente, territorio e paesaggio sono intesi come le entità socio-economiche rispetto alle quali, nel divenire storico, si sono realizzate diverse pratiche di comportamento e di azione dell'uomo, si sono elaborati differenti sistemi di concezioni antropologiche e di rappresentazioni mentali, condivise da collettività o elaborate da singoli oppure da gruppi ristretti, si sono formate varie reti di valori e di identità territoriali, si è applicata una pluralità di approcci scientifici o empirici di intervento nonché di scelte e politiche economiche e sociali, di regimi giuridici, amministrativi e istituzionali e di condizioni di proprietà e lavorative.

Art. 2 – Obiettivi e sbocchi formativi

1. L'offerta formativa della Scuola di Dottorato definisce un percorso di alta formazione in qualità di "terzo livello" dell'istruzione superiore; essa è finalizzata all'elaborazione di conoscenze, competenze e capacità professionali atte a svolgere una qualificata attività di ricerca nei settori scientifico-culturali di pertinenza della Scuola, in tal modo contribuendo all'affermazione ed al rafforzamento del sistema della ricerca (in ambito locale, nazionale ed internazionale), con riferimento sia alle pubbliche istituzioni che al mondo delle imprese e delle attività produttive.
2. Attraverso un rigoroso "apprendistato" alla ricerca, un approfondimento specialistico dei contenuti scientifici di competenza professionale, lo sviluppo di una marcata attitudine all'apertura interdisciplinare ed alla collaborazione interprofessionale, nonché l'acquisizione degli strumenti metodologici propri dei differenti saperi disciplinari, la Scuola di Dottorato forma professionisti aventi autonoma capacità di impostare, elaborare e risolvere le problematiche inerenti la ricerca.
3. Il coordinamento dell'attività formativa dei singoli Corsi di Dottorato, così come lo svolgimento di esperienze formative congiunte, unitarie ed integrate in seno alla Scuola di Dottorato, consentono di acquisire una preparazione professionale pienamente spendibile nei contesti più innovativi, lì dove maggiormente sentito è il ruolo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico. In aggiunta alla prosecuzione dell'impegno in ambito universitario o presso altri enti superiori di ricerca, la preparazione conseguita può offrire l'opportunità di contribuire in modo qualificato alle attività professionali di governo, gestione, tutela e valorizzazione delle risorse territoriali (in chiave naturalistico-ambientale, storico-culturale, economico-produttiva, giuridico-amministrativa, ecc.).

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) Il Coordinatore
 - b) Il Consiglio della Scuola
 - c) Il Comitato Scientifico

Art. 4 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) organizza e coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
 - c) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle delibere;
 - d) presenta annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M.224/99.
 - e) convoca e presiede il Comitato Scientifico.
2. Il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore tra i componenti del Consiglio della Scuola, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento e che lo coadiuva anche mediante deleghe.
3. Il Coordinatore della Scuola non può afferire ad altre Scuole di Dottorato, sia che abbiano sede presso l'Università degli Studi di Foggia sia che abbiano sede presso altre Università.

Art. 5 – Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è l'organismo che predispone la formazione, la programmazione e l'indirizzo delle attività della Scuola.
2. Il Consiglio deve essere rappresentativo delle diverse componenti dei singoli dottorati della Scuola.
3. Il Consiglio della Scuola:
 - a) elegge al suo interno il Coordinatore della Scuola;
 - b) propone al Rettore la composizione del Comitato Scientifico;
 - c) ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola;
 - d) formula, sentito il Comitato Scientifico, il progetto formativo complessivo della Scuola, comprendente la didattica comune a tutti gli indirizzi dei Corsi di Dottorato ed i criteri per la formulazione dei giudizi sull'attività dei dottorandi;
 - e) definisce le modalità di ammissione ai corsi della Scuola e fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati;
 - f) definisce l'assegnazione, sentito il parere del Collegio dei Docenti, di un Docente Co-Tutor ad ogni studente;
 - g) propone al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la costituzione della Commissione per la valutazione comparativa dei candidati per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale;
 - h) propone ai Consigli di Facoltà l'impegno didattico dei docenti nei corsi di dottorato, che viene valutato ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici ed organizzativi;
 - i) approva e promuove gli obiettivi formativi della Scuola;
 - j) approva la relazione consuntiva e programmatica, predisposta dal Coordinatore della Scuola;
 - k) definisce, sentito il parere dei singoli Collegi dei Docenti ed in base alle specifiche tipologie di ciascun corso di dottorato afferente alla Scuola, valutazioni di cadenza almeno semestrale sul profitto di ciascun dottorando ai fini dell'ammissione al successivo anno di corso;
 - l) dichiara l'equipollenza o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'accesso al concorso di ammissione ai corsi della Scuola;
 - m) esprime parere, sentito il Comitato Scientifico, sull'eventuale istituzione di un corso di dottorato, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito della Scuola;
 - n) delibera sulle nuove richieste di afferenza dei docenti alla Scuola di Dottorato;
 - o) esprime parere sul Regolamento della Scuola e sulle sue eventuali modifiche;
 - p) esprime parere in merito a contratti e convenzioni di interesse della Scuola di Dottorato;
 - q) ratifica il programma di ricerca presentato da ciascun dottorando.
 - r) esprime parere in ordine all'autorizzazione che il Collegio dei Docenti del corso può concedere ai dottorandi al fine di recarsi presso Enti, Università, Centri esteri di ricerca nell'ambito delle attività programmate all'estero approvate per i dottorati.

4. I membri del Consiglio non possono afferire ad altre Scuole di Dottorato, sia che abbiano sede presso l'Università degli Studi di Foggia sia che abbiano sede presso altre Università.
5. Il Segretario Amministrativo della Scuola esprime voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 6 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo di indirizzo e di garanzia scientifica delle attività della Scuola. Promuove i collegamenti con le altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca. È formato da esperti nei settori scientifici e formativi della Scuola.
2. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni di valutazione, indirizzo e verifica in itinere del funzionamento della Scuola;
 - b) esprime un parere in merito all'istituzione dei Corsi di Dottorato all'interno della Scuola;
 - c) valuta l'attività scientifica complessivamente svolta dagli studenti iscritti alla Scuola;
 - d) esprime un parere in merito alla partecipazione a reti di Dottorato;
 - e) presenta annualmente al Consiglio della Scuola una relazione sulla valutazione dell'attività scientifica della Scuola.

Art. 7 – Composizione degli Organi della Scuola

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti. Il mandato di Coordinatore della Scuola ha la durata di tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore vicario, Preside e componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni accademici e si riunisce almeno due volte l'anno.

Ne fanno parte:

 - a) il Coordinatore della Scuola di Dottorato, che lo presiede;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti di riferimento della Scuola di Dottorato o un loro delegato;
 - c) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla scuola;
 - d) un rappresentante dei dottorandi iscritti alla Scuola;
 - e) una rappresentanza dei docenti della Scuola, in numero massimo di n.3 (tre) docenti per ogni corso di dottorato, designati dal Collegio dei Docenti di ciascun corso;
 - f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, scelto tra i tecnici che operano nei Settori Scientifico-Disciplinari afferenti all'area di riferimento della Scuola.

Possono entrare a far parte del Consiglio della Scuola, previa delibera favorevole del Consiglio stesso, rappresentanti di enti pubblici o privati, anche internazionali, convenzionati, che sostengano la Scuola in modo significativo.

Possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio, in relazione alla particolarità dei temi trattati, anche altri docenti oltre a quelli previsti dal comma 2 lett. e.
3. Il Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio della Scuola, è nominato dal Rettore e dura in carica tre anni accademici.

E' composto:

 - a) dal Coordinatore della Scuola, che lo presiede;
 - b) dai Coordinatori di ciascun Corso di Dottorato afferente alla Scuola;
 - c) da docenti ed esperti italiani e stranieri, non appartenenti all'Università di Foggia, con riconosciuta competenza nelle discipline dei settori scientifico disciplinari presenti all'interno della Scuola in numero non inferiore a cinque per ogni Corso di Dottorato attivo.
4. Salvo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo:
 - a) l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di un rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato spetta a tutti coloro che risultano, alla data delle elezioni, regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola;
 - b) l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato spetta a tutti coloro che, alla data delle elezioni, risultano inquadrati nell'area contrattuale tecnica, tecnico-scientifica ed

elaborazione dati e che operano nei Settori Scientifico-Disciplinari afferenti alle aree di riferimento della Scuola.

Art. 8 – Segretario amministrativo della Scuola

1. La Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Foggia attribuisce alla Scuola di Dottorato un Segretario Amministrativo, individuando, all'uopo, un'unità di personale tecnico-amministrativo tra quelle operanti presso le strutture dipartimentali di riferimento.

Art. 9 – Struttura e gestione amministrativa della scuola

1. La Scuola si avvale delle strutture scientifiche e didattiche presenti nei Dipartimenti cui fanno capo i suoi componenti e nelle loro biblioteche nonché del materiale messo a disposizione da altre Università o Enti pubblici e privati.
2. Alle Scuola è attribuita piena autonomia nella gestione organizzativa e contabile.
3. In via transitoria, la gestione organizzativa e contabile è attribuita ad uno dei Dipartimenti che hanno proposto l'istituzione della Scuola di Dottorato, individuato con delibera del Consiglio della Scuola.
4. Sempre in via transitoria, la gestione contabile delle borse di studio (comprese le relative maggiorazioni per periodi di formazione all'estero ed i contributi previdenziali) spetta ai competenti uffici dell'Ateneo.

Art. 10 - Articolazione della Scuola in Corsi

1. La Scuola di dottorato si articola in corsi. Ogni corso ha un proprio Coordinatore, nominato fra i docenti afferenti al corso stesso, ed un proprio Collegio dei Docenti.
2. L'istituzione di un corso, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene deliberata dal Consiglio della Scuola, come all'art. 5, comma 3, punto m.
3. Il Collegio dei Docenti di ogni corso di dottorato deve prevedere almeno dieci docenti dei Settori Scientifico-Disciplinari di pertinenza del corso stesso, con funzioni didattiche e di tutorato scientifico. Il Collegio dei Docenti:
 - a) indica il Docente Tutor che deve seguire l'attività di ricerca del dottorando;
 - b) esprime un parere sul Docente Co-Tutor da assegnare ad ogni dottorando;
 - c) definisce i percorsi didattici e di ricerca dei dottorandi e sottopone gli stessi a valutazione annuale ai fini dell'ammissione all'anno successivo;
 - d) dispone per l'eventuale impiego dei dottorandi in una limitata attività didattica, quali seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato;
 - e) autorizza, previo parere del Consiglio della Scuola, i dottorandi a recarsi presso Enti, Università, Centri esteri di ricerca nell'ambito delle attività programmate all'estero approvate per il dottorato;
 - f) formula la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca dei dottorandi e, a conclusione del triennio di corso, elabora la relazione finale sulle attività svolte dai dottorandi;
 - g) esprime un giudizio sul lavoro di tesi del dottorando ai fini della valutazione nell'esame finale;
 - h) valuta le nuove richieste di afferenza al Collegio stesso da parte di altri docenti.
4. Il Collegio dei Docenti certifica per ogni dottorando il numero di CFU raggiunti, al termine di ciascun anno accademico, in base a quanto stabilito dal successivo art. 16 del presente Regolamento.
5. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, comma 3 e 5, comma 4, del presente Regolamento, i docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia possono essere componenti al massimo di due Collegi di Docenti di corsi di dottorato, di cui uno che abbia sede presso l'Università degli Studi di Foggia ed uno che abbia sede presso altra Università.

Art. 11 - Titolo di ammissione

1. Possono accedere ai corsi della Scuola di Dottorato, senza limiti di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea di vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica/magistrale, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal Consiglio della Scuola, ai soli fini dell'ammissione, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

Art. 12 – Modalità di accesso

1. La Scuola di Dottorato disciplina l'accesso ai corsi tramite un pubblico concorso, in accordo con le norme generali definite dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. La selezione per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in "Le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi" avviene per titoli ed esami ed è volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
3. L'esame sarà articolato in una prova scritta ed un colloquio orale. Nell'ambito di quest'ultimo, la commissione è tenuta ad accertare la conoscenza, da parte del candidato, di almeno una lingua straniera.

Art. 13 – Internazionalizzazione

1. La Scuola, d'intesa e con il supporto del Dipartimento Relazioni Internazionali, promuove tutte le iniziative e i processi atti a realizzare l'internazionalizzazione dei percorsi formativi dei dottorandi, attraverso forme di collaborazione strutturata con Istituzioni ed Enti di ricerca internazionali.
2. I processi di internazionalizzazione si intendono finalizzati a:
 - a) favorire la mobilità dei dottorandi attraverso soggiorni di studio all'estero presso le Istituzioni e gli Enti con cui la Scuola intrattiene rapporti di collaborazione;
 - b) favorire la frequenza dei Corsi di dottorato della Scuola da parte di studenti stranieri;
 - c) favorire l'inserimento dei dottorandi della Scuola in progetti di ricerca internazionali;
 - d) favorire i dottorati in cotutela, ovvero le forme di consorzio con dottorati stranieri che diano luogo al conseguimento di un doppio titolo;
 - e) favorire la mobilità dei docenti, anche mediante forme di scambio con Dottorati, Istituzioni, Enti con cui la Scuola intrattiene rapporti di collaborazione e convenzioni;
 - f) promuovere l'inserimento della Scuola in reti nazionali e internazionali di alta formazione alla ricerca;
 - g) favorire la pubblicità, a livello internazionale, del progetto formativo e delle iniziative scientifiche della Scuola;
3. Spetta al Consiglio della Scuola, acquisite le proposte dei Collegi dei Corsi di dottorato afferenti, valutarle e renderle operative.

Art. 14 – Soggiorni all'estero

1. Il Consiglio della Scuola di Dottorato si impegna a mettere in atto tutte le misure idonee a permettere ai dottorandi iscritti alla scuola lo svolgimento di periodi di studio e ricerca presso Università e Istituti di ricerca esteri.
2. I soggiorni di studio all'estero devono ottenere l'autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola. Per tale periodo il dottorando viene esonerato dalla frequenza delle attività didattiche. Tali soggiorni non potranno comunque superare i 12 mesi complessivi nell'arco di tutto il corso di dottorato. Il dottorando dovrà pertanto presentare apposita domanda.
3. I dottorandi titolari di borsa di studio che intendano svolgere un periodo di ricerca all'estero, al fine di ottenere il previsto aumento della borsa nella misura del 50%, devono sempre ottenere l'autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola. Le spese di viaggio e altre spese inerenti alle esigenze ordinarie sono da coprire con la dotazione normale della borsa.

4. Al ritorno dal soggiorno di studio il dottorando è tenuto a presentare al tutor e al Coordinatore una relazione sugli studi e sulle ricerche effettuate presso l'Università o l'Istituto di ricerca esteri.

Art. 15 – Figure didattiche della Scuola

1. Sono figure didattiche della Scuola il Docente Tutor e il Docente Co-Tutor, interno o esterno.
2. Il Docente Tutor è assegnato ad ogni dottorando dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato ed è responsabile scientifico delle attività dello studente. Segue direttamente lo studente per definire le tematiche di ricerca, le metodologie, l'utilizzo di opportune tecnologie e strumentazioni, la preparazione e la comunicazione dei risultati della ricerca, la scrittura di eventuali elaborati scientifici.
3. Il Docente Co-Tutor è assegnato, sentito il parere del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, dal Consiglio della Scuola sulla base della tematica di ricerca presentata dallo studente. Il Docente Co-Tutor valuta il progetto di ricerca presentato dallo studente, segue l'attività dello stesso e ne valuta periodicamente l'attività. Coadiuvava il Docente Tutor nella formulazione del giudizio annuale e di quello finale.
4. Il Docente Tutor deve essere un docente del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di afferenza del dottorando; il Docente Co-Tutor può essere scelto tra docenti della stessa Università di Foggia o di altre università e centri di ricerca italiani e stranieri.

Art. 16 – Attività formative della Scuola

1. La durata ordinaria del ciclo formativo della Scuola è fissata in 3 anni accademici.
2. La formazione scientifica dei dottorandi si realizza attraverso un'ampia gamma di attività ed esperienze, sia didattiche che di ricerca, articolate in attività comuni alla Scuola, attività specifiche dei singoli Corsi di dottorato ed attività strettamente connesse al progetto di ricerca del singolo dottorando. Nel novero delle esperienze formative debbono essere considerate diverse tipologie di attività (così come previste ai successivi commi 4 e 5), le quali sono convenientemente distribuite nell'arco del curriculum complessivo che il dottorando matura nel corso del triennio. Ciascun dottorando, infatti, in sintonia con il docente guida, elabora e definisce il proprio percorso formativo, tenendo presente le diverse tipologie di attività, siano esse obbligatorie e facoltative, calibrandone il peso e l'incidenza; il percorso formativo così preordinato è sottoposto all'approvazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato di afferenza del dottorando.
3. All'attività formativa della Scuola di dottorato è applicato il sistema dei crediti formativi universitari (CFU), stabilendone un numero complessivo pari a 180 nell'arco dei tre anni. I dottorandi sono tenuti ad acquisire 120 crediti realizzando attività di ricerca e, più in particolare, svolgendo uno specifico progetto scientifico di ricerca. I restanti 60 crediti sono invece conseguiti mediante attività formative a prevalente carattere didattico.
4. Attività di ricerca.

I 120 CFU relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca hanno la seguente composizione:

- a) crediti obbligatori così suddivisi (60 CFU):
 - predisposizione del programma di ricerca (10 CFU);
 - verifica del primo anno di attività ed ammissione al secondo (10 CFU);
 - verifica del secondo anno di attività ed ammissione al terzo (10 CFU);
 - ammissione e superamento dell'esame finale (30 CFU);
- b) crediti a scelta così suddivisi (60 CFU):
 - svolgimento di un periodo di *stage* presso un ente di ricerca di eccellenza o di rilevanza internazionale:
 - in sede italiana: da un minimo di 5 (2 mesi) ad un massimo di 25 (12 mesi) CFU;
 - in sede estera: da un minimo di 10 (2 mesi) ad un massimo di 50 (12 mesi) CFU;
 - presentazione seminariale dell'attività di ricerca svolta dal dottorando (2 CFU);
 - presentazione poster a congresso nazionale/internazionale (2/3 CFU);
 - presentazione orale a congresso nazionale/internazionale (4/6 CFU);
 - pubblicazione di un lavoro scientifico non-ISI (fino ad un max di 5 CFU);
 - pubblicazione di un lavoro scientifico ISI (fino ad un max di 10 CFU);

- partecipazione alle attività di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali nell'ambito di progetti finanziati (2 CFU per mese/uomo, fino ad un massimo di 12 CFU -il contributo del dottorando alla ricerca deve essere adeguatamente evidenziato ed attestato dal docente guida-);
- attività sperimentale in laboratorio e/o ricerca in campo e/o ricerca su materiale legislativo e giurisprudenziale (nazionale, comunitario ed internazionale); (2 CFU ogni 15 gg di comprovata attività fino ad un massimo di 12 CFU).

5. Attività didattica.

I 60 CFU relativi allo svolgimento dell'attività didattica hanno la seguente composizione:

a) crediti obbligatori così suddivisi (40 CFU):

- formazione a carattere interdisciplinare mediante partecipazione a seminari e frequenza di lezioni comuni a tutti i Corsi di dottorato afferenti alla Scuola (20 CFU -1 CFU per sei ore di lezione frontale, totale 120 ore);
- formazione a carattere specialistico mediante partecipazione a seminari, frequenza di corsi e svolgimento di esercitazioni nell'ambito del singolo Corso di Dottorato (20 CFU -1 CFU per sei ore di lezione frontale, totale 120 ore);

b) crediti a scelta così suddivisi (20 CFU):

- partecipazione a seminari (1 CFU per ogni seminario fino ad un max di 5 CFU);
- partecipazione a congressi nazionali/internazionali (2/3 CFU per ogni congresso fino ad un max di 5 CFU);
- attività didattica sussidiaria o integrativa, nei limiti previsti dai vigenti regolamenti, nell'ambito degli insegnamenti attivati presso le Facoltà (1 CFU per ogni ora di lezione fino ad un max di 5 CFU);
- responsabilità e incarichi di tipo organizzativo affidati al dottorando nel corso del triennio (a titolo di es.: collaborazioni redazionali, cura della pubblicazione degli atti di convegno, organizzazione di convegni o cicli di seminari, missioni di studio, ecc.). Tali attività, debitamente attestate o certificate, saranno sottoposte alla valutazione del Collegio dei docenti del Corso di dottorato a cui il dottorando afferisce che ne determinerà i crediti corrispondenti (fino ad un max di 5 CFU).

6. Approvazione del programma di ricerca del dottorando.

Il percorso di formazione si compie attraverso lo svolgimento di un programma di ricerca proposto ed elaborato dal dottorando, di concerto con il Docente Tutor e valutato dal Docente Co-Tutor; tale programma è approvato dal Collegio dei Docenti del Corso di dottorato e ratificato dal Consiglio della Scuola.

7. Obblighi di frequenza.

I dottorandi sono tenuti a svolgere in modo assiduo tutte le attività indicate nel piano formativo. La frequenza viene verificata mediante un apposito registro delle presenze. Il Collegio delibera di riconoscere i crediti (CFU) corrispondenti a determinate attività formative esclusivamente agli studenti che abbiano preso parte ad almeno il 50 per cento delle suddette attività. Tutte le assenze vanno giustificate.

8. Piano consigliato delle attività

<i>Attività di ricerca</i>	<i>I anno</i>	<i>II anno</i>	<i>III anno</i>	<i>Totale</i>
Predisposizione del programma di ricerca	10	0	0	10
Verifica ed ammissione all'anno successivo	10	10	0	20
Ammissione e superamento esame finale	0	0	30	30
Ulteriori attività di ricerca	15	25	20	60
Totale attività di ricerca	35	35	50	120
<i>Attività didattica</i>				
Attività didattica della Scuola	10	10	0	20
Attività didattica del Corso	10	10	0	20
Ulteriori attività didattica a scelta libera	5	5	10	20
Totale attività didattica	25	25	10	60
TOTALE GENERALE	60	60	60	180

Art. 17 – Calendario delle attività didattiche

1. Annualmente il Consiglio della Scuola stila un "vademecum" contenente le informazioni inerenti le attività formative ed il relativo calendario.
2. Le attività didattiche a carattere inter-disciplinare sono organizzate come cicli di lezioni e/o seminari comuni alla Scuola; esse mirano al coinvolgimento programmatico di tutti i docenti della Scuola e ricercano l'apporto originale e creativo delle diverse discipline che contribuiscono a definirne le finalità formative, secondo un approccio aperto e dialogante, teso alla sperimentazione di uno "spazio" tematico condiviso. E' richiesto pertanto l'impegno alla definizione di tematiche a forte valenza trasversale riguardo ambiti disciplinari che non siano la semplice riproposizione degli insegnamenti tradizionali così come venutisi a consolidare nei Corsi di Laurea delle rispettive Facoltà. Le attività formative comuni della Scuola riguarderanno anche la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali coerenti con le sue finalità, nonché i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori.

Art. 18 – Verifica del livello formativo

1. Per la verifica delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente, la Scuola prevede tre diverse modalità di valutazione.
 - a) *Valutazione delle conoscenze di base.*
La frequenza ai cicli seminariali della Scuola è obbligatoria, e viene controllata mediante un registro delle presenze.
 - b) *Valutazione delle competenze acquisite nell'ambito dell'attività di ricerca.*
Le competenze acquisite nello svolgimento delle attività di ricerca vengono verificate annualmente dal *Tutor* e dal *Co-Tutor*. Entro la fine di ciascun anno accademico lo studente presenta una breve relazione scritta sullo stato di avanzamento della tesi. *Tutor* e *co-Tutor* relazionano ai Collegi dei Docenti dei singoli Corsi di Dottorato. Il Consiglio della Scuola, sentito il parere dei Collegi dei Docenti dei singoli Corsi, delibera sull'attività annuale degli studenti e ne approva l'iscrizione agli anni successivi. L'ammissione all'anno successivo non può essere concessa nel caso in cui il dottorando non abbia conseguito almeno il 50% dei CFU previsti. Tale conseguimento viene certificato dal Collegio dei Docenti di ciascun Corso di dottorato.
 - c) *Valutazione della capacità di comunicazione.*
La capacità di comunicazione è verificata costantemente dal *Tutor* e dal *Co-Tutor*, nell'ambito delle attività di ricerca attinenti il progetto.

Art. 19 – Registro del dottorando

1. All'inizio di ciascun anno accademico, a ciascun dottorando viene consegnato il registro della attività. Tale registro dovrà essere aggiornato dal dottorando inserendo tutte le attività svolte.

Art. 20 – Esame finale e conseguimento del titolo

1. L'esame finale prevede la discussione di un elaborato scritto come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca.
2. L'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è deliberata dal Consiglio della Scuola, sentito il parere del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di afferenza dello studente.
3. In fase di presentazione della tesi ciascun Docente Tutor indica parole chiave (keywords) e aree di riferimento che verranno utilizzate per l'individuazione della rosa dei nominativi per la nomina della Commissione.

Art. 21 – Modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio della Scuola.

Art. 22 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento che entrerà in vigore con l'approvazione dello stesso da parte del Senato Accademico disciplinerà l'attività dei dottorandi appartenenti alla Scuola di Dottorato "Le culture dell'ambiente, del territorio e dei paesaggi" immatricolati a partire dal XXVI ciclo.